

A L L E G A T I

PAGINA BIANCA

ALLEGATO N. 1

CREDITI DIVERSI

DESCRIZIONE	CONSISTENZA		VARIAZIONI
	al 1 gennaio 1995	al 31 dicembre 1995	
Rate di pensione ed altre prestazioni da recuperare.....	168.786.779.733	233.904.606.923	65.117.827.190
Ammende, multe e sanzioni civili.....	12.130.472.518	25.232.883.315	13.102.410.797
TOTALE.....	180.917.252.251	259.137.490.238	78.220.237.987

ALLEGATO N. 2

CREDITI VERSO LA G. I. A. S.

DESCRIZIONE	CONSISTENZA		VARIAZIONI
	al 1 gennaio 1995	al 31 dicembre 1995	
Per la concessione di sgravi di contributi addizionali a seguito di eventi calamitosi:			
– Ulteriori sgravi ai terremotati della Sicilia, art. 11 legge n. 178/1976.....	308.567.500	308.567.500	0
– Ai terremotati della Basilicata, Campania e Puglia del novembre 1990, art. 12 bis, D.L. n.776/1980 e legge n. 874/1980.....	210.843.448	210.843.448	0
TOTALE.....	519.410.948	519.410.948	0

ALLEGATO N. 3

DEBITI VERSO LO STATO

DESCRIZIONE	CONSISTENZA		VARIAZIONI
	al 1 gennaio 1995	al 31 dicembre 1995	
- Per il finanziamento del Fondo sanitario nazionale, art. 1 duodecies della legge n. 641/1978 (ex ONPI) ..	222.374.000	397.281.000	174.907.000
- Per somme già destinate alla prevenzione e cura l'invalidità	863.640.000	626.640.000	-237.000.000
TOTALE.....	1.086.014.000	1.023.921.000	-62.093.000

ALLEGATO N. 4

DEBITI PER PRESTAZIONI

DESCRIZIONE	CONSISTENZA		VARIAZIONI
	al 1 gennaio 1995	al 31 dicembre 1995	
- Debiti verso i pensionati.....	210.279.710.999	159.626.362.542	-50.653.348.457
- Debiti verso i beneficiari di prestazioni di maternità ..	248.092.855	76.381.321	-171.711.534
TOTALE.....	210.527.803.854	159.702.743.863	-50.825.059.991

ALLEGATO N. 5

RATEI PASSIVI

DESCRIZIONE	CONSISTENZA		VARIAZIONI
	al 1 gennaio 1995	al 31 dicembre 1995	
- Rate di pensione relative a domande giacenti al 31 dicembre	196.544.000.000	204.808.000.000	8.264.000.000
- Indennità di maternità	9.400.000.000	9.900.000.000	500.000.000
TOTALE.....	205.944.000.000	214.708.000.000	8.764.000.000

ALLEGATO N.6

CONTRIBUTI A CARICO DEGLI ISCRITTI

DESCRIZIONE	PREVENTIVO 1995		CONSUNTIVO 1995			
	ORIGINARIO (dato economico) (1)	AGGIORNATO (dato economico) (2)	Accertati nel 1995 (3)	Meno: ratei al 31.12.1994 (4)	Più: ratei al 31.12.1995 (5)	TOTALE (dato economico) (6) = (3 - 4 + 5)
Contributo a percentuale, di cui all'art. 7 della legge n.233/1990 e successive modificazioni	1.365.877.000.000	1.459.000.441.000	1.449.381.545.013	371.272.763.993	359.369.593.673	1.437.478.374.693
Contributo addizionale dovuto ai sensi dell'art. 12 della legge n.233/1990.....	203.009.000.000	213.000.000.000	215.214.230.068	55.096.222.526	53.372.669.181	213.490.676.723
Contributo di risanamento, ex art.17 della legge n. 160/1975, dovuto ai sensi dell'art. 13 della legge n. 405/1990.....	99.812.000.000	107.000.000.000	107.665.732.623	27.120.849.585	26.848.294.346	107.393.177.384
Contributo per l'indennita' di maternita', Legge n. 546/1987.....	14.333.000.000	15.000.000.000	15.320.012.170	3.994.109.719	3.775.300.817	15.101.203.268
Contributi dovuti ai sensi della normativa ante legge n. 233/1990.....	0	0	2.206.155.580	878.559.030	442.532.206	1.770.128.756
TOTALE	1.683.031.000.000	1.794.000.441.000	1.789.787.675.454	458.362.504.853	443.808.390.223	1.775.233.560.824

ALLEGATO N.7

QUOTE DI PARTECIPAZIONE DEGLI ISCRITTI

DESCRIZIONE	PREVENTIVO 1995		CONSUNTIVO 1995			
	ORIGINARIO (dato economico) (1)	AGGIORNATO (dato economico) (2)	Accertati nel 1995 (3)	Meno: ratei al 31.12.1994 (4)	Più: ratei al 31.12.1995 (5)	TOTALE (dato economico) (6) = (3 - 4 + 5)
Contributi volontari.....	20.100.000.000	16.560.000.000	19.561.018.008	0	0	19.561.018.008
Proventi per divieto di cumulo tra pensioni e retribuzioni.....	270.000.000	308.472.000	351.574.454	363.527.554	51.574.454	39.621.354
Valori di riscatto per il periodo di corso legale di laurea, ai sensi dell'art. 50, della legge n. 153/1969.....	0	1.020.000.000	817.799.304	0	0	817.799.304
Valori di riscatto diversi per periodi scoperti di assicurazione.....	0	85.244.000.000	91.633.483.037	0	0	91.633.483.037
TOTALE	20.370.000.000	103.132.472.000	112.363.874.803	363.527.554	51.574.454	112.051.921.703

ALLEGATO N.8

ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI

DESCRIZIONE	PREVENTIVO 1995		CONSUNTIVO 1995			
	ORIGINARIO (dato economico) (1)	AGGIORNATO (dato economico) (2)	Accertati nel 1995 (3)	Meno: ratei al 31.12.1994 (4)	Più: ratei al 31.12.1995 (5)	TOTALE (dato economico) (6) = (3 - 4 + 5)
Ammende, multe e sanzioni civili.....	9.048.988.000	12.361.930.000	3.438.462.379	3.438.462.379	0	0
Sanzioni amministrative comminate ai sensi dell'art. 8, 3 e 4 comma, D.L. n. 463/1983, con- vertito nella legge n. 638/1983.....	0	1.000.000	3.067.000	0	0	3.067.000
Interessi di dilazione e differimento.....	0	2.464.000.000	3.472.011.365	0	0	3.472.011.365
Valori per azioni di surroga, ex art. 14, legge n. 222/1984.....	97.000.000	97.000.000	46.667.000	0	0	46.667.000
Entrate varie.....	10.334.000.000	5.590.000.000	14.168.918.261	0	0	14.168.918.261
TOTALE	19.479.988.000	20.513.930.000	21.129.126.005	3.438.462.379	0	17.690.663.626

ALLEGATO N.9

SPESA PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI

DESCRIZIONE	PREVENTIVO 1995		CONSUNTIVO 1995					
	ORIGINARIO (dato economico) (1)	AGGIORNATO (dato economico) (2)	Impegnate nel 1995 (3)	Meno: rateo al 31.12.1994 (4)	Più: rateo al 31.12.1995 (5)	Più: risconto al 31.12.1994 (6)	Meno: risconto al 31.12.1995 (7)	TOTALE (dato economico) (8)=(3-4+5+6-7)
A) : RATE COMPLESSIVE LORDE DI PENSIONE, a detrarre:	15.701.206.000.000	15.440.889.000.000	14.616.290.092.207	198.779.000.000	206.586.000.000	80.223.000.000	88.700.000.000	14.615.620.092.207
- Art. 1, legge n. 222/1984.....	145.000.000.000	130.000.000.000	135.632.880.427	1.235.000.000	878.000.000	21.000.000	23.000.000	135.273.880.427
- Art.1, legge n. 140/1985 e legge n.544/1988.....	110.000.000.000	85.000.000.000	77.532.657.560	1.000.000.000	900.000.000	399.000.000	307.000.000	77.524.657.560
- Assegno al rimpatrio dalla Ubia.....	550.000.000	530.000.000	492.470.915	0	0	0	0	492.470.915
- Quota parte mensilità di pensione erogata - art.37, 3 comma, lettera c), legge n.88/1989.....	3.083.000.000.000	3.083.000.000.000	3.083.000.000.000	0	0	0	0	3.083.000.000.000
- Onere pensionistico ante 1989 - comma 6, art.37, legge n. 88/1989.....	2.185.000.000.000	2.185.000.000.000	2.185.000.000.000	0	0	0	0	2.185.000.000.000
- Quota parte pensione - art.11, legge n.54/1982.....	1.324.295.000.000	1.324.295.000.000	1.324.295.000.000	0	0	0	0	1.324.295.000.000
- Maggiorazioni agli ex combattenti art. 6, leggi n. 140/1985 e n.544/1988.....	133.000.000.000	135.000.000.000	135.064.672.668	0	0	0	0	135.064.672.668
- Quote pensioni afferenti a periodi lavorativi prestati presso le FF.AA. alleate.....	14.000.000	14.000.000	14.000.000	0	0	0	0	14.000.000
- Maggiore onere rate pens. modif. redditi D.L.vo 503/92.....	40.000.000.000	14.000.000.000	18.640.000.000	0	0	0	0	18.640.000.000
- Maggiore onere perequazione rate pens. dall'1.1.94.....	99.000.000.000	90.000.000.000	96.900.000.000	0	0	0	0	96.900.000.000
- Oneri connessi alle leggi n.257/1992 e n.271/1993.....	0	0	2.326.958.065	0	0	0	0	2.326.958.065
Totale delle detrazioni.....	7.119.859.000.000	7.046.839.000.000	7.058.898.639.635	2.235.000.000	1.778.000.000	420.000.000	330.000.000	7.058.531.639.635
RATE DI PENSIONE A CARICO DELLA GESTIONE.	8.581.347.000.000	8.394.050.000.000	7.557.391.452.572	196.544.000.000	204.808.000.000	79.803.000.000	88.370.000.000	7.557.088.452.572
ASSEGNI DI CUI ALL'ART.5, LEGGE N.222/1984.....	461.000.000	461.000.000	449.314.000	0	0	0	0	449.314.000
INDENNITA' DI MATERNITA' - LEGGE N.546/1987.....	31.700.000.000	28.270.000.000	25.327.609.164	9.400.000.000	9.900.000.000	0	0	25.827.609.164
TOTALE A).....	8.613.508.000.000	8.422.781.000.000	7.583.168.375.736	205.944.000.000	214.708.000.000	79.803.000.000	88.370.000.000	7.583.365.375.736
B): ONERE PREVENZIONE E CURA DELL'INVALIDITA'	2.786.000.000	2.088.000.000	1.164.894.870	0	0	0	0	1.164.894.870
TOTALE B).....	2.786.000.000	2.088.000.000	1.164.894.870	0	0	0	0	1.164.894.870
SPESA PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI (A+B).....	8.616.294.000.000	8.424.869.000.000	7.584.333.270.606	205.944.000.000	214.708.000.000	79.803.000.000	88.370.000.000	7.584.530.270.606

ALLEGATO N. 10

TRASFERIMENTI PASSIVI

DESCRIZIONE	PREVENTIVO 1995		CONSUNTIVO
	ORIGINARIO	AGGIORNATO	1995
A) TRASFERIMENTI ALLO STATO:			
Somme da trasferire al Ministero del Tesoro secondo il disposto dell'art.1 duodecies della legge n.641/1978 (gia' contribuzione destinata all'ONPI).....	3.741.000.000	3.741.000.000	5.884.717.000
TOTALE A).....	3.741.000.000	3.741.000.000	5.884.717.000
B) TRASFERIMENTI AD ALTRI ENTI:			
Contributi a favore di Enti vari:			
– Enti di patronato e assistenza sociale.....	3.887.000.000	3.887.000.000	4.960.139.000
– Istituto italiano di medicina sociale.....	18.200.000	17.800.000	25.083.000
Valori di copertura di periodi assicurativi:			
– Trasferiti ad altri Enti di previdenza.....	1.045.000.000	1.800.000.000	2.188.368.374
TOTALE B).....	4.950.200.000	5.704.800.000	7.173.590.374
TOTALE (A+B).....	8.691.200.000	9.445.800.000	13.058.307.374

ALLEGATO N. 11

POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE

DESCRIZIONE	PREVENTIVO 1995		CONSUNTIVO 1995
	ORIGINARIO	AGGIORNATO	
Rimborsi di contributi ordinari.....	47.014.200.000	100.249.000.000	106.851.381.447
Rimborsi di contributi addizionali riservati al risanamento della Gestione.....	6.521.400.000	6.374.000.000	7.138.592.799
Rimborso di contributi di maternità.....	460.800.000	667.000.000	1.090.426.492
Rimborso dei proventi per divieto di cumulo tra pensioni e retribuzioni.....	2.000.000	2.000.000	0
Rimborso di riserve e valori di riscatto.....	0	549.000.000	741.577.435
TOTALE (A+B).....	53.998.400.000	107.841.000.000	115.821.978.173

APPENDICE

EVOLUZIONE LEGISLATIVA E NORMATIVA

PAGINA BIANCA

La Gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni, nell'anno 1995 è stata interessata dai seguenti provvedimenti.

Con D.M. 12 luglio 1995 è stato fissato nella misura di f. 68.811 il reddito medio convenzionale giornaliero da valere, per il 1995, ai fini del calcolo dei contributi e della misura delle pensioni, per ciascuna fascia di reddito agrario di cui alla tabella D allegata alla legge n. 233/1990.

Le aliquote di contribuzione I.V.S., da applicare al reddito convenzionale individuale da attribuire in corrispondenza alla specifica fascia in cui è inquadrata l'azienda, sono rimaste invariate riguardo a quelle in vigore dal 1° gennaio 1994 e così determinate: 15% (ridotta al 12,50% per i soggetti di età inferiore ai 21 anni) per la generalità delle imprese; 12% (ridotta al 7,50% per i giovani di età inferiore ai 21 anni) per le imprese ubicate nei territori montani o in zone svantaggiate.

Pertanto, tenuto conto del contributo aggiuntivo del 2% previsto dall'art. 12, ultimo comma, della legge 2 agosto 1990, n. 233, le aliquote complessive per il calcolo del contributo I.V.S. che i coltivatori diretti, mezzadri e coloni e imprenditori agricoli a titolo principale sono tenuti a corrispondere per l'anno 1995, ammontano, rispettivamente, al 17%, 14,50%, 14% e 9,50%.

Sempre per l'anno 1995, per effetto dell'aumento derivante dal meccanismo di adeguamento periodico previsto dall'art. 22 della legge n. 160/1975, è stato determinato

in f. 820 a giornata, l'importo del contributo addizionale di cui al comma 1 dell'art. 17 della legge 3 giugno 1975, n. 160.

Sul versante delle prestazioni, nel corso del 1995 la Gestione è stata interessata da provvedimenti legislativi emanati negli anni precedenti - già illustrati a suo tempo; il 17 agosto 1995 è entrata in vigore la legge 8 agosto 1995, n. 335, recante la riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare.

In particolare, per le parti non modificate dalla predetta legge n. 335/1995, hanno trovato applicazione le disposizioni del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, nonché quelle di cui all'art. 1 del D.L. 11 agosto 1993, n. 373, norme che sono state ampiamente illustrate in precedenti relazioni.

Riflessi finanziari sono derivati alla Gestione dall'applicazione della legge 24 dicembre 1993, n. 537, recante "interventi correttivi di finanza pubblica" e che contiene all'art. 11 numerose disposizioni di natura pensionistica, nonché della legge 23 dicembre 1994, n. 724, collegata alla legge finanziaria 1995, disposizioni anch'esse già ampiamente illustrate in precedenza.

Per quanto riguarda la legge n. 724, si ricorda che l'art. 14 ha differito, con effetto dal 1995, al primo gennaio di ogni anno, il termine di decorrenza degli aumenti a titolo di perequazione automatica sulle pensioni, aumento che, a norma dell'art. 11, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503 si applica sulla base del solo adeguamento al costo della vita, con cadenza annuale.

L'art. 13, commi 1 e 2, della legge n. 724 citata ha stabilito dal 1° gennaio 1995 e comunque non oltre il 30 giugno 1995 un ulteriore blocco delle pensioni di anzianità.

Al riguardo si ricorda che il decreto legge 28 settembre 1994, n. 553, aveva temporaneamente sospeso da tale data e non oltre il 1° febbraio 1995, l'efficacia delle domande di pensionamento anticipato nel settore pubblico e privato.

Tale decreto, decaduto per mancata conversione in legge entro i termini previsti, era stato reiterato con alcune modifiche e precisazioni dal decreto legge 26 novembre 1994, n. 654, il quale ha confermato, con effetto dal 28 settembre 1994, la sospensione delle disposizioni in materia di trattamenti pensionistici anticipati, rispetto all'età stabilita per il pensionamento di vecchiaia.

Il decreto legge 30 giugno 1995, n. 262, ha prorogato al 31 agosto 1995 il blocco dei pensionamenti di anzianità e le disposizioni relative alle deroghe al blocco contenute nell'art. 13 della legge n. 724/1994 innanzi citata.

Con l'entrata in vigore della legge n. 335 di riforma del sistema pensionistico, è cessata l'efficacia delle disposizioni emanate in precedenza concernenti il blocco dei pensionamenti di anzianità e le relative deroghe.

Con effetto dal 1° settembre 1995, pertanto, l'accesso al pensionamento di anzianità è disciplinato dall'art. 1, commi da 25 a 32, della legge di riforma.

Per quanto riguarda il diritto alla pensione di anzianità a carico della Gestione previdenziale dei

coltivatori diretti, mezzadri e coloni, l'art. 1, comma 28, stabilisce che esso si consegue al raggiungimento di un'anzianità contributiva pari o superiore a 35 anni in concorrenza con almeno 57 anni di età anagrafica.

In alternativa al requisito di 35 anni di contribuzione in concorrenza con il requisito di età anagrafica, l'accesso alla pensione di anzianità è consentito al raggiungimento di una maggiore anzianità contributiva, fissata in 40 anni.

Per i lavoratori prevalentemente occupati in attività particolarmente usuranti, nei cui confronti trovano applicazione le disposizioni del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 374, e successive modificazioni, il limite di età anagrafica di 57 anni è ridotto fino ad un anno (articolo 1, comma 36).

Ai fini dell'applicazione dell'anzidetta riduzione dei limiti di età anagrafica, occorre attendere l'emanazione degli appositi decreti interministeriali previsti dall'articolo 3 del decreto n. 374, nel testo sostituito dall'articolo 1, comma 34, della legge n. 335. La disciplina a regime troverà piena applicazione a partire dall'anno 1998.

Nel biennio 1996/1997 è prevista una disciplina transitoria secondo la quale - fermo restando il requisito dell'anzianità contributiva pari o superiore a 35 anni - il diritto alla pensione di anzianità a carico della Gestione si consegue al compimento del cinquantaseiesimo anno di età.

Tale limite è ridotto di un anno per i lavoratori prevalentemente occupati in attività particolarmente usuranti.

In alternativa al requisito di 35 anni di contribuzione in concorrenza con il requisito di età anagrafica, anche nella fase di prima applicazione della nuova normativa l'accesso alla pensione di anzianità è consentito al raggiungimento della maggiore anzianità contributiva di 40 anni.

Relativamente alla decorrenza delle pensioni di anzianità, l'art. 1, comma 29, stabilisce una fase di prima applicazione della nuova normativa, in relazione alla data entro la quale vengono maturati i requisiti, che cesserà, relativamente alle pensioni i cui requisiti saranno maturati dopo il 31 dicembre 1996, allorquando troverà applicazione la disciplina di regime.

L'art. 1, comma 30, prevede altresì che i lavoratori autonomi, in possesso alla data del 31 dicembre 1993 del requisito di 35 anni di contribuzione, possono accedere al pensionamento di anzianità al 1° gennaio 1996, sempreché non prestino attività di lavoro dipendente e presentino la relativa domanda entro il mese di dicembre 1995.

L'accesso alla pensione di anzianità dal 1° gennaio 1996, resta fermo anche nel caso di diritto a pensione conseguito con il cumulo dei contributi versati o accreditati in più gestioni dei lavoratori autonomi e nell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti, purché si tratti di periodi non sovrapposti temporalmente.

Secondo i chiarimenti recentemente forniti dal Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, le decorrenze dei pensionamenti di anzianità previste dalla legge n. 335, debbono intendersi come termini iniziali a partire dai quali

gli interessati che si trovino nelle condizioni richieste possono accedere al pensionamento.

La legge di riforma del sistema pensionistico ha introdotto radicali innovazioni rispetto alla normativa precedente, con effetti per gli anni 1995 e seguenti.

Si citano di seguito le principali innovazioni.

La legge di riforma prevede un nuovo sistema di calcolo "contributivo" per gli assicurati dal 1° gennaio 1996, fondato essenzialmente sul montante individuale dei contributi e un sistema di calcolo in pro-rata in favore di quei lavoratori che possano far valere, al 31 dicembre 1995, un'anzianità contributiva inferiore a diciotto anni.

L'art. 1, comma 12, stabilisce che per tali lavoratori la pensione è determinata dalla somma:

a) della quota di pensione corrispondente alle anzianità acquisite anteriormente al 31 dicembre 1995 calcolata, con riferimento alla data di decorrenza della pensione, secondo il sistema retributivo previsto dalla normativa vigente precedentemente alla predetta data;

b) della quota di pensione corrispondente al trattamento pensionistico relativo alle ulteriori anzianità contributive calcolato secondo il sistema contributivo.

Per i lavoratori che alla data del 31 dicembre 1995 possono far valere un'anzianità contributiva di almeno diciotto anni, la pensione è interamente liquidata secondo la normativa vigente in base al sistema retributivo, salvo